

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 18-6836

**L. 112/2016. Istituzione della nuova tipologia "Gruppo Appartamento per disabili" e approvazione dei requisiti strutturali e gestionali. Approvazione criteri per il finanziamento di soluzioni alloggiative, ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 5 comma 4, lett. c) del D.M. 23.11.2016, destinate all'accoglienza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:

Premesso che:

- la legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata "Dopo di noi", disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
- l'art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare prevedendo la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali;
- con il successivo Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi;
- tra gli interventi finanziabili con le risorse ministeriali indicati all'art. 5, comma 4, lett. C, del suddetto decreto rientrano, nell'ambito di percorsi programmati di deistituzionalizzazione, gli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative con le caratteristiche individuate all'art. 3, comma 4;
- con il medesimo Decreto sono state assegnate alle regioni le risorse relative all'anno 2016 che per la regione Piemonte ammontano a € 6.480.000,00.

Dato atto che:

- la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 ha approvato il Programma attuativo contenente gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili con le risorse del suddetto Fondo ministeriale;
- il Programma attuativo contiene la descrizione degli interventi ed il riparto della risorse ministeriali assegnate alla regione Piemonte relative all'anno 2016, pari ad € 6.480.000,00, così suddivise: € 3.750.000,00, pari al 58%, per gli interventi e i servizi alle persone di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, ed € 2.730.000,00 per gli interventi strutturali previsti alla lettera c) del suddetto comma.

Rilevato che l'art. 3 della legge 112/2016 individua la dotazione finanziaria del Fondo ministeriale per gli anni 2016, 2017 e 2018 e che la scelta regionale di programmazione prevedeva

che soltanto dalle risorse del primo anno 2016 venisse riservata una quota da destinare agli interventi strutturali.

Dato atto che:

- con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità e alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali;
- con il medesimo provvedimento deliberativo sono stati approvati i criteri di riparto della somma di € 3.750.000,00 a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, nonché è stata riservata la somma di € 2.730.000,00 per gli interventi strutturali previsti alla lettera c) del medesimo comma, demandando ad un successivo provvedimento deliberativo la definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture alloggiative;
- la suddetta somma è stata iscritta nella Missione 12 Programma 02 sul capitolo 275052 per € 1.092.000,00 sull’esercizio 2018 e per € 1.638.000,00 sull’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2017-2019.

Rilevato che gli interventi definiti dalla suddetta DGR 47/2017, in quanto alternativi alla residenzialità ed alla semiresidenzialità, nonché assimilabili ai progetti terapeutici e socio-riabilitativi individualizzati previsti al punto 4 dell’allegato B della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003, rappresentano una gamma di risposte dinamiche e flessibili finalizzate ad evitare l’istituzionalizzazione e favorire percorsi di autonomia delle persone con disabilità, a prescindere dal possesso o meno della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Rilevato altresì che l’attuale disciplina regionale già prevede 3 tipologie di Gruppo Appartamento per persone disabili (Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B” definiti dalle DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 e “Gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici” definito dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002) con le caratteristiche delle strutture alloggiative assimilabili alla civile abitazione previste dal D.M. 23.11.2016 e pertanto si reputa opportuno individuare un’unica tipologia nella quale ricondurre le varie fattispecie ad oggi esistenti.

Dato atto che:

- il D.M. 23.11.2016 prevede il finanziamento di strutture alloggiative assimilabili alla civile abitazione che offrano ospitalità a non più di 5 persone, con la possibilità per le Regioni di stabilire deroghe in base a particolari bisogni assistenziali degli ospiti;
- il Programma attuativo, approvato con la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017, ha previsto la possibilità di realizzare una struttura con 2 moduli abitativi con massimo 5 posti letto ciascuno destinata ad ospitare persone con disabilità grave che richiedono l’erogazione di prestazioni di alta intensità.

Atteso che nell’Allegato A, parte integrante della citata D.G.R. n. 47-5478 del 3.8.2017, nel paragrafo “Definizione delle soluzioni alloggiative sopra individuate” alla voce “Accoglienza

residenziale”, laddove si specifica che “ad ogni famiglia ospitante viene riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute per l’accoglienza fino ad un massimo mensile pari all’importo mensile della pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) maggiorato del 100%”, per mero errore materiale, è stata omessa la dicitura “minima” riferita alla pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi e che pertanto tale omissione necessita della seguente rettifica: “fino ad un massimo mensile pari all’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) maggiorato del 100%”.

Ritenuto, pertanto, necessario individuare:

- i requisiti strutturali e gestionali dei Gruppi Appartamento destinati a persone con disabilità, specificati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i criteri per il finanziamento di strutture alloggiative (Gruppi Appartamento) ai sensi dell’art. 3 c. 4 del DM 23.11.2016, specificati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato, quindi, che:

- dalla data del presente provvedimento l’unica tipologia “Gruppo Appartamento” per disabili è quella individuata con i requisiti gestionali e strutturali di cui all’allegato 1;
- i suddetti parametri strutturali e gestionali trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione;
- i Gruppi Appartamento attualmente esistenti e operanti con autorizzazione al funzionamento rilasciata in base ai parametri definiti dalle norme vigenti al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, possono continuare l’attività purché siano rispondenti ai parametri gestionali descritti nell’Allegato 1 del presente provvedimento, senza necessità di adeguarsi ai nuovi parametri strutturali, salvo il caso in cui intendano ampliare la capienza. La rispondenza ai nuovi requisiti gestionali sarà verificata dalla Commissione di Vigilanza in occasione del primo sopralluogo che verrà effettuato e comunque entro il 31 dicembre 2019;
- i Gruppi Appartamento in possesso di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs 502/1992 e s.m.i., rilasciata prima dell’approvazione della presente deliberazione e non ancora in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, devono ottenere quest’ultima in base ai parametri gestionali definiti dal presente provvedimento senza necessità di adeguarsi ai nuovi parametri strutturali.

Le strutture che risulteranno assegnatarie del finanziamento ai sensi dell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, rientrano di diritto nella programmazione regionale ai sensi dell’art. 8 ter e 8 quater del d.lgs 502/1992 e s.m.i., in quanto rispondenti alle esigenze individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 23.11.2016, ai sensi della Legge 22 giugno 2016, n. 112; in caso di mancata realizzazione delle opere entro i termini previsti dal bando, la suddetta compatibilità ai sensi dell’art. 8 ter e 8 quater decade automaticamente.

Per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, nonché dell’accreditamento, di nuovi Gruppi appartamento non assegnatari del finanziamento è necessario l’ottenimento della verifica di compatibilità, rilasciata dalla competente Direzione Regionale, prevista agli artt. 8 ter e 8 quater del d.lgs 502/1992 e s.m.i..

Il Gruppo Appartamento per persone disabili così come definito ai sensi dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rientra tra le strutture accreditabili sulla base dei requisiti e delle modalità stabiliti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 e, pertanto, si rende opportuno integrare il provvedimento anzidetto e i suoi allegati prevedendo la presente tipologia di Gruppo appartamento per persone disabili in sostituzione del "Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B" definito dalle DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 e del "Gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici" definito dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002.

Tutto ciò premesso;

vista la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie";

vista la D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2011, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria";

vista la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 "Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016. Primi indirizzi";

vista la D.G.R. n. 6-5147 del 12 giugno 2017 "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi statali per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", che iscrive ed assegna nel bilancio 2017-2019 l'importo complessivo di euro 6.480.000,00 in competenza ed in cassa nella Missione 12 Programma 02;

vista la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 "D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Approvazione dei criteri di assegnazione delle risorse ministeriali anno 2016 agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “L.R. 5.4.2018, n. 4. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs,118/2011 s.m.i.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1) di approvare i requisiti strutturali e gestionali specifici per i Gruppi appartamento per le persone disabili, indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che:

a) dalla data del presente provvedimento l’unica tipologia “Gruppo Appartamento” per disabili è quella individuata con i requisiti gestionali e strutturali di cui all’Allegato 1 sopra indicato;

b) i suddetti parametri strutturali e gestionali trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione;

c) i Gruppi Appartamento attualmente esistenti e operanti, con autorizzazione al funzionamento rilasciata in base ai parametri definiti dalle norme vigenti al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, possono continuare l’attività purché siano rispondenti ai parametri gestionali descritti nell’Allegato 1 del presente provvedimento, senza necessità di adeguarsi ai nuovi parametri strutturali, salvo il caso in cui intendano ampliare la capienza;

d) i Gruppi Appartamento in possesso di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs 502/1992 e s.m.i., rilasciata prima dell’approvazione della presente deliberazione e non ancora in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, devono ottenere quest’ultima in base ai parametri gestionali definiti dal presente provvedimento senza necessità di adeguarsi ai nuovi parametri strutturali;

e) il Gruppo Appartamento per persone disabili così come definito ai sensi dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rientra tra le strutture accreditabili sulla base dei requisiti e delle modalità stabiliti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009;

3) di modificare la D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 e i suoi allegati prevedendo la presente tipologia Gruppo appartamento per persone disabili in sostituzione del Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B definito dalle DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 e del Gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici definito dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002;

4) di stabilire che non trova più applicazione, a decorrere dalla pubblicazione del presente atto, la D.G.R. n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 e la D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002 nella parte in cui si individuano rispettivamente il Gruppo Appartamento di tipo A e di tipo B ed il Gruppo Appartamento per disabili gravi motori o fisici;

5) di demandare al competente Settore regionale della Direzione Coesione Sociale l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, dando indicazioni alle Commissioni di Vigilanza di verificare l'adeguamento ai nuovi parametri gestionali da parte di tutte le strutture già autorizzate in occasione del primo sopralluogo che verrà effettuato e comunque entro il 31 dicembre 2019;

6) di approvare i criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di strutture alloggiative per le persone disabili ai sensi dell'art. 3 c. 4 del DM 23.11.2016, indicati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di stabilire che:

a) le strutture di nuova istituzione o oggetto di ampliamento che risulteranno assegnatarie del finanziamento ai sensi dell'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, rientrano di diritto nella programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 ter e 8 quater del d.lgs 502/1992 e s.m.i., in quanto rispondenti alle esigenze individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 23.11.2016, ai sensi della Legge 22 giugno 2016, n. 112; in caso di mancata realizzazione delle opere entro i termini previsti dal bando, la suddetta compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter e 8 quater decade automaticamente;

b) per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, nonché dell'accreditamento, di eventuali nuovi Gruppi Appartamento non assegnatari del finanziamento è necessario l'ottenimento della verifica della compatibilità prevista agli artt. 8 ter e 8 quater del d.lgs 502/1992 e s.m.i., rilasciata dalla competente Direzione Regionale;

8) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto è stato individuato con D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010 "L. 241/1990 art. 2 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione termini di conclusione procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia" con riferimento ai procedimenti del Settore Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo che dal 03.08.2015 sono in capo alla Direzione Coesione Sociale;

9) di rettificare, per mero errore materiale, l'Allegato A, parte integrante della citata D.G.R. n. 47-5478 del 3.8.2017, nel paragrafo "Definizione delle soluzioni alloggiative sopra individuate" alla voce "Accoglienza residenziale", sostituendo la frase "Ad ogni famiglia ospitante viene riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute per l'accoglienza fino ad un massimo mensile pari all'importo mensile della pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) maggiorato del 100%" con la seguente "Ad ogni famiglia ospitante viene riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute per l'accoglienza fino ad un massimo mensile pari all'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) maggiorato del 100%";

10) di dare atto che le risorse ministeriali, assegnate con il D.M. 23.11.2016, pari ad € 2.730.000,00 destinate agli investimenti strutturali, sono state iscritte sul capitolo n. 275052 per € 1.092.000,00 sull'esercizio 2018 e per € 1.638.000,00 sull'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2018-2020 nella Missione 12 Programma 02;

11) di stabilire che le DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 42-6288 del 10 giugno 2002 per le parti riguardanti i requisiti strutturali rispettivamente del Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B e del Gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici, sono applicabili e producono effetti soltanto per i gruppi appartamento già autorizzati al funzionamento alla data del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## Allegato 1

### GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE DISABILI

Si istituisce la tipologia di struttura residenziale denominata Gruppo Appartamento per persone disabili che sostituisce le tipologie "Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B" definite dalle DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 ed il "Gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici" definito dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002.

I requisiti gestionali e strutturali di seguito individuati costituiscono i requisiti minimi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture di nuova istituzione.

#### Requisiti gestionali

L'intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall'U.M.V.D. attraverso la definizione del progetto individualizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi con la natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e di verifica.

Le prestazioni erogate dal Gruppo Appartamento fanno riferimento alle fasce assistenziali (alta, media, bassa) previste dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003, Allegato B – Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili - 1) "Strutture residenziali e semiresidenziali: fasce assistenziali e livelli di intensità delle prestazioni", differenziate secondo l'intensità della risposta erogata in base ai bisogni sanitari, socio-sanitari, assistenziali e abilitativi e riabilitativi delle persone inserite, come di seguito specificate.

#### Fascia alta intensità

##### tipologia di utenza :

persone con disabilità grave di diversa natura e gravità medio/alta.

##### tipologia di progetto e bisogno:

bisogni assistenziali di alta intensità associati a bisogni sanitari di medio/alta complessità che richiedono un prolungato impegno finalizzato ad una attivazione/riattivazione delle risorse della persona ed un mantenimento dell'autonomia residua.

##### parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7)

255' minuti complessivi da suddividere sulle seguenti figure professionali:

202' suddivisi tra: educatore professionale/OSS con un minimo di almeno 112' di OSS

45' di consulenti per attività di animazione e recupero

8' suddivisi tra: medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, neuropsicomotricista, podologo, logopedista, terapeuta occupazionale, laureati in Scienze Motorie S/76 e LM/67. Tale minutaggio può essere articolato anche su base settimanale.



In base alle esigenze dell'ospite, secondo quanto definito nel progetto individuale predisposto dall'U.M.V.D., i suddetti parametri prestazionali possono essere incrementati in modo flessibile tra le diverse figure professionali previste fino al 15%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale medio, e fino al 30%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale alto.

Il progetto di servizio della struttura deve tenere conto dei progetti individualizzati degli ospiti ed, al fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere, nell'ambito dei parametri prestazionali suddetti, anche lo svolgimento di attività esterne in contesti integrati ed abilitanti.

### **Fascia media intensità**

#### tipologia di utenza:

persone con disabilità medio/grave che presentano limitazione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana, per le quali sono richiesti interventi assistenziali di supporto e di stimolo e protezione, finalizzati a conservare le capacità funzionali

#### tipologia di progetto e bisogno:

supporto nelle attività della vita quotidiana compromesse, interventi di recupero e di prevenzione dell'ulteriore perdita di autonomia, nonché di sostegno educativo.

#### parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7)

200' minuti complessivi da suddividere sulle seguenti figure professionali:

160' di OSS

40' suddivisi tra: medico, infermiere, educatore professionale, psicologo, fisioterapista, neuropsicomotricista, podologo, logopedista, terapeuta occupazionale, laureati in Scienze Motorie S/76 e LM/67. Tale minutaggio può essere articolato anche su base settimanale.

In base alle esigenze dell'ospite, secondo quanto definito nel progetto individuale predisposto dall'U.M.V.D., i suddetti parametri prestazionali possono essere incrementati in modo flessibile tra le diverse figure professionali previste fino al 15%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale medio, e fino al 30%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale alto.

Il progetto di servizio della struttura deve tenere conto dei progetti individualizzati degli ospiti ed, al fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere, nell'ambito dei parametri prestazionali suddetti, anche lo svolgimento di attività esterne in contesti integrati ed abilitanti.

### **Fascia bassa intensità**

#### tipologia di utenza:

persone con disabilità medio/lieve che presentano parziale perdita di autonomia funzionale e/o una compromissione cognitiva.

#### tipologia di progetto e bisogno:

supporto nelle attività della vita quotidiana e sostegno educativo.

parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7)

120 minuti complessivi da suddividere sulle seguenti figure professionali:

40' di OSS

80' di educatore professionale

In base alle esigenze dell'ospite, secondo quanto definito nel progetto individuale predisposto dall'U.M.V.D., i suddetti parametri prestazionali possono essere incrementati in modo flessibile tra le suddette figure professionali (OSS e Educatore Professionale), nonché tra le figure professionali previste per le fasce di Alta e Media Intensità (medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, neuropsicomotricista, podologo, logopedista, terapeuta occupazionale, laureati in Scienze Motorie S/76 e LM/67) fino al 15%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale medio, e fino al 30%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale alto.

Il progetto di servizio della struttura deve tenere conto dei progetti individualizzati degli ospiti ed, al fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere, nell'ambito dei parametri prestazionali suddetti, anche lo svolgimento di attività esterne in contesti integrati ed abilitanti.

### **Requisiti strutturali**

Il Gruppo Appartamento può ospitare da 5 ad un massimo di 10 utenti; oltre ai 5 p.l. la struttura deve essere suddivisa in due moduli, intesi come due nuclei aventi le caratteristiche sotto riportate o due unità abitative autonome, aventi ciascuna le caratteristiche sotto riportate per le strutture fino a 5 p.l., situate nel medesimo edificio sullo stesso piano o su due livelli diversi purché contigui. Nel caso il Gruppo Appartamento sia destinato ad ospitare persone con disabilità grave che richiedono l'erogazione di prestazioni di alta intensità è necessario prevedere 2 moduli da 5 posti letto ciascuno.

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- accessibilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Più specificatamente, le unità immobiliari in cui è possibile attivare il Gruppo Appartamento devono possedere, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dal DM 5.07.1975 per gli alloggi destinati a civile abitazione, i seguenti requisiti strutturali:

- camere da letto con al massimo 2 p.l., con superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di 9 mq per un posto letto e di 14 mq per due posti letto, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza;
- al fine di garantire il mantenimento delle varie funzioni all'interno della struttura devono essere previsti e identificabili adeguati spazi per il riposo e per la vita comunitaria; per il Gruppo Appartamento oltre i 5 p.l. la superficie dedicata alla zona diurna deve essere almeno pari a quella dedicata alla zona notturna in quanto gli spazi devono essere modulati identificando due nuclei separati che prevedano ciascuno la presenza, oltre alla zona residenziale, di almeno un

locale per attività diurne dedicato agli utenti del nucleo in base alle esigenze degli stessi; nel caso di Gruppo Appartamento costituiti da due unità abitative ciascuna di esse deve possedere i locali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione oltre a quanto definito nel presente provvedimento per i Gruppo Appartamento fino a 5 p.l.;

- per i Gruppo Appartamento oltre i 5 p.l. deve essere previsto almeno 1 servizio igienico ogni 4 p.l. (3 servizi igienici oltre gli 8 p.l.) da prevedersi comunque in relazione ai nuclei e relativo numero di posti letto; nei Gruppo Appartamento per disabili fisici i suddetti servizi devono essere accessibili ed attrezzati per la non autosufficienza; nei Gruppo Appartamento oltre i 5 p.l. per tipologie di disabilità non fisiche deve essere previsto almeno un servizio igienico accessibile; nei Gruppo Appartamento oltre i 5 p.l. costituiti da due unità abitative e dedicati a disabili non fisici deve essere previsto un servizio igienico accessibile almeno in una delle due unità;
- in presenza di operatori h 24 devono essere previsti un locale ed un servizio igienico ad essi dedicati; nel caso di Gruppo Appartamento costituiti da due unità abitative autonome è possibile prevedere un solo locale per il personale e relativo servizio igienico da dislocarsi in una delle due unità;
- devono essere previsti spazi per la lavanderia/stenditoio, ripostiglio, dispensa; nel caso di Gruppo Appartamento costituiti da due unità abitative è possibile prevedere tali spazi in una sola delle due unità;
- ubicazione nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi facilmente raggiungibili e vicini ai servizi sociali e sanitari.

Il Gruppo Appartamento è un presidio soggetto a vigilanza ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i

I suddetti requisiti strutturali si applicano anche agli Alloggi di Autonomia, di cui alla D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017, che possono ospitare fino ad un massimo di 5 posti letto.

L'Alloggio di Autonomia è un servizio e come tale non è soggetto a vigilanza sui presidi ai sensi dell'art. 27 della LR 1/2004 e s.m.i..

**L. 22.06.2016 n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Criteri per il finanziamento di strutture alloggiative ai sensi dell'art. 3 c. 4 del DM 23.11.2016.**

### **1 - FINALITA'**

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera c) del DM 23.11.2016, ed in particolare per la realizzazione di soluzioni alloggiative destinate all'accoglienza di persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare.

### **2 - BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti pubblici e privati:

- Comuni singoli e loro forme associative
- Aziende Sanitarie Locali
- Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali
- Enti assistenziali pubblici (IPAB)
- Enti assistenziali di diritto privato (IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica privata come Fondazioni o Associazioni)
- Enti religiosi legalmente riconosciuti
- Cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui alla LR. 18/94 e s.m.i.
- Fondazioni e Associazioni.

I suddetti enti potranno fare istanza di contributo regionale esclusivamente se:

- proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento; oppure
- futuri o attuali gestori della struttura oggetto di istanza di finanziamento aventi titolo almeno quindicennale di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento che li legittimi verso l'Amministrazione regionale e verso il proprietario dell'immobile (se non coincidente con il richiedente stesso) a realizzare l'intervento oggetto di finanziamento.

Nel caso in cui l'immobile sia reso disponibile da un singolo cittadino o gruppo di cittadini, familiari o tutori degli interessi di persone con grave disabilità, lo stesso deve essere messo a disposizione di un gestore, così come sopra definito, per la durata di almeno 15 anni, responsabile dell'attuazione dell'intervento e che dovrà provvedere alla richiesta di ammissione al contributo.

### **3 - TIPOLOGIA DI PRESIDI OGGETTO DEL FINANZIAMENTO**

Sono oggetto del finanziamento i Gruppi Appartamento e gli Alloggi per l'autonomia, aventi i requisiti definiti dall'Allegato 1 del presente provvedimento deliberativo e i requisiti previsti all'art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016, ovvero soluzioni alloggiative per persone con disabilità, ubicate in zone residenziali non isolate, (se rurali solo per progetti di agricoltura sociale), per garantire la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

E' altresì prevista la possibilità di incrementare il numero di posti letto dei Gruppi Appartamento per disabili già autorizzati al funzionamento, fino al concorso del numero massimo dei posti consentiti aventi i requisiti definiti dall'Allegato 1 del presente provvedimento deliberativo.

### **4 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

I finanziamenti di cui trattasi sono destinati:

- alla creazione di nuove strutture alloggiative (Gruppi Appartamento e Alloggi per l'autonomia), esclusivamente mediante ristrutturazione e/o modesti ampliamenti di edifici esistenti;
- all'incremento del numero di posti letto dei Gruppi Appartamento già autorizzati al funzionamento, fino al concorso del numero massimo dei posti consentiti, mediante ristrutturazione e/o modesti ampliamenti della struttura esistente.

## **5 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Sono ammesse a contributo, nell'ambito di cui al punto 4), tutte le opere di ristrutturazione edili ed impiantistiche, anche in modesto ampliamento, necessarie per l'attivazione di nuove strutture e per l'ampliamento dei posti letto dei Gruppi Appartamento esistenti, nonché la fornitura degli arredi per l'area abitativa ed i servizi.

Non sono ammessi:

- le spese tecniche;
- gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.);
- le opere riguardanti la nuova costruzione di immobili;
- i lavori che non garantiscono l'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- i lavori di ristrutturazione di Gruppi Appartamento già esistenti non finalizzati all'ampliamento dei posti letto;
- i lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di approvazione del bando.

Per quanto riguarda la fornitura degli arredi sono esclusi:

- attrezzature di corredo alla ristorazione quali tovaglie, biancheria varia, stoviglie, utensili e altri oggetti simili;
- materiali di consumo (es. cancelleria);
- effetti lettereci quali lenzuola, coperte, federe, asciugamani ecc.;
- tende;
- attrezzature da esterno.

I contributi assegnati con il presente bando non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per la medesima struttura.

## **6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Nell'ambito dello stanziamento previsto per ciascuna ASL, pari a € 140.000 per i Gruppi appartamento e € 70.000 per gli Alloggi di Autonomia, i contributi regionali per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 5) sono assegnati nella misura massima del 70% delle spese ammissibili che determinano il costo dell'intervento; il contributo comunque non può superare un massimo di € 14.000,00 per posto letto di nuova attivazione.

## **7 - CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le istanze di contributo dovranno essere spedite entro la data e con le modalità definite nel bando che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale, corredate della documentazione in quest'ultima specificata.

Ai fini della presentazione dell'istanza, i richiedenti dovranno acquisire il parere rilasciato congiuntamente dall'Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali e dal Distretto Sanitario competenti, che valuti:

- le esperienze del richiedente il contributo e/o del gestore,

- le forme e modalità di collaborazione e di raccordo con altri soggetti e altre risorse esistenti sul territorio per la progettazione e la realizzazione dell'intervento,
- gli aspetti qualificanti e innovativi del progetto,
- nel caso di alloggio messo a disposizione del familiare della persona disabile, la congruità dell'intervento proposto rispetto ai bisogni assistenziali del disabile in questione.

Il parere suddetto deve riportare il punteggio, così come sotto definito, espresso sulla base della suddetta valutazione congiunta Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali e Distretto Sanitario territorialmente competenti.

Nel caso in cui il richiedente sia un Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali o un'ASL il suddetto parere viene rilasciato nel primo caso esclusivamente dal Distretto sanitario territorialmente competente, nel secondo caso esclusivamente dall'Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali territorialmente competente.

Le istanze ritenute ammissibili, relative all'ambito territoriale di ciascuna ASL, prevedendo per la Città di Torino l'ex ASLTO1 e l'ex ASLTO2, verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse in due graduatorie distinte, una per i Gruppi Appartamento e una per gli Alloggi di autonomia, nel rispetto dei criteri di seguito definiti.

### **CRITERI PER I GRUPPI APPARTAMENTO:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>VOLUME D'INVESTIMENTO</b>  |                  |
| Costo totale dell'intervento minore o uguale a € 100.000  | <b>(punti 6)</b> |
| Costo totale dell'intervento compreso tra € 100.001 e € 200.000   | <b>(punti 4)</b> |
| Costo totale dell'intervento oltre € 200.000  | <b>(punti 2)</b> |
| <b>POPOLAZIONE 18-64 anni residente nei Distretti Sanitari dell'ASL</b>   |                  |
| Presidio localizzato nell'ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 > di 70.000                      | <b>(punti 5)</b> |
| Presidio localizzato nell'ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 tra 50.000 e 70.000              | <b>(punti 3)</b> |
| Presidio localizzato nell'ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 < di 50.000                      | <b>(punti 1)</b> |
| N.B. punteggio non attribuito in caso di ASL con Distretto unico  |                  |
| <b>QUALITÀ STRUTTURALE - (punteggio cumulabile)</b>   |                  |
| dotazione della struttura di sistemi di automazione cosiddetti "domotici"   | <b>(punti 5)</b> |
| vicinanza ad un Centro Diurno entro 3 Km  | <b>(punti 3)</b> |
| standard dimensionali superiori a quelli previsti (locali di dimensioni superiori del 20% e/o quantità superiori di locali) | <b>(punti 1)</b> |
| <b>TIPOLOGIA PRESIDIO</b>   |                  |
| Gruppo Appartamento per alta intensità  | <b>(punti 5)</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gruppo Appartamento già esistente in ampliamento   | <b>(punti 3)</b>        |
| Gruppo Appartamento costituito da due nuclei   | <b>(punti 1)</b>        |
| <b>ULTERIORI ELEMENTI DI PRIORITA' (punteggio cumulabile)</b>  |                         |
| Valutazione congiunta dell'Ente Gestore dei servizi socio-assistenziale e del Distretto Sanitario ASL  | <b>(da 0 a punti 5)</b> |
| N.B. IL SUDDETTO PUNTEGGIO E' ASSEGNATO DALL'ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DAL DISTRETTO SANITARIO DELL'ASL IN SEDE DI PARERE CONGIUNTO SULLA BASE DEGLI ASPETTI SOPRA DEFINITI |                         |
| Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente  | <b>(punti 3)</b>        |
| Soggetti che non hanno fruito di precedenti contribuzioni regionali ai sensi della L.R 43/97, del D.M.470/2001 e L.R.1/2004 – DGR n. 69-3862 del 18.9.2006                                       | <b>(punti 1)</b>        |

**CRITERI PER GLI ALLOGGI DI AUTONOMIA:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>VOLUME D'INVESTIMENTO</b>  |                         |
| Costo totale dell'intervento minore o uguale a € 100.000  | <b>(punti 6)</b>        |
| Costo totale dell'intervento compreso tra € 100.001 e € 200.000   | <b>(punti 4)</b>        |
| Costo totale dell'intervento oltre € 200.000  | <b>(punti 2)</b>        |
| <b>POPOLAZIONE 18-64 anni residente nei Distretti Sanitari dell'ASL</b>   |                         |
| Presidio localizzato nell'ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 > di 70.000                      | <b>(punti 5)</b>        |
| Presidio localizzato nell'ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 tra 50.000 e 70.000              | <b>(punti 3)</b>        |
| Presidio localizzato nell'ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 < di 50.000                      | <b>(punti 1)</b>        |
| N.B. punteggio non attribuito in caso di ASL con Distretto unico  |                         |
| <b>QUALITÀ STRUTTURALE - (punteggio cumulabile)</b>   |                         |
| dotazione della struttura di sistemi di automazione cosiddetti "domotici"   | <b>(punti 5)</b>        |
| vicinanza ad un Centro Diurno entro 3 Km  | <b>(punti 3)</b>        |
| standard dimensionali superiori a quelli previsti (locali di dimensioni superiori del 20% e/o quantità superiori di locali) | <b>(punti 1)</b>        |
| <b>ULTERIORI ELEMENTI DI PRIORITA' (punteggio cumulabile)</b>   |                         |
| Valutazione congiunta dell'Ente Gestore dei servizi socio-assistenziale e del Distretto Sanitario ASL                       | <b>(da 0 a punti 5)</b> |
| N.B. IL SUDDETTO PUNTEGGIO E' ASSEGNATO DALL'ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DAL                             |                         |

Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente

**(punti 3)**

Soggetti che non hanno fruito di precedenti contribuzioni regionali ai sensi della L.R 43/97, del D.M.470/2001 e L.R.1/2004 – DGR n. 69-3862 del 18.9.2006

**(punti 1)**

Nel caso di ASL con un Distretto Sanitario unico il punteggio relativo alla "Popolazione 18-64" non viene assegnato.

Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, quelli rientranti nel medesimo punteggio saranno collocati in graduatoria privilegiando quelli con l'importo del contributo richiesto inferiore.

In caso di ulteriore parità le istanze verranno inserite in graduatoria privilegiando quelle con maggior punteggio assegnato dall'Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali e dal Distretto Sanitario dell'ASL in sede di parere congiunto.

### **8 - VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso socio-sanitario della durata di quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Si precisa che è presa in considerazione una sola istanza per ogni soluzione alloggiativa oggetto dell'intervento, nonchè non più di un totale di tre istanze per ente richiedente indipendentemente dalla tipologia di soluzione alloggiativa e dall'ambito territoriale ASL, ad esclusione degli enti pubblici.

### **9 - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'approvazione delle graduatorie e la relativa concessione dei contributi sarà disposta con Determinazione Dirigenziale, con l'indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun intervento risultato ammissibile per ogni ASL, fino alla concorrenza di € 140.000,00 per i Gruppi Appartamento e di € 70.000,00 per gli Alloggi di Autonomia per ciascuna ASL.

Nel caso in cui nell'ambito di una ASL non venga richiesto il contributo per alcun Gruppo Appartamento o non vi siano sufficienti interventi per utilizzare l'intero importo stanziato, l'importo di € 140.000 previsto per tale tipologia verrà redistribuito, sempre nell'ambito della graduatoria dei Gruppi Appartamento, finanziando il primo intervento ammissibile non oggetto di contributo della graduatoria partendo dall'ASL con più abitanti; verrà finanziato un solo intervento aggiuntivo per ciascuna ASL, quindi nel caso in cui l'importo suddetto sia superiore al contributo richiesto, la parte rimanente verrà utilizzata per finanziare un altro intervento dell'ASL successiva sempre nell'ordine di priorità relativo al maggior numero di abitanti.

Nel caso in cui non vi siano Gruppi Appartamento finanziabili neanche nella graduatoria delle altre ASL, la somma verrà ridestinata all'ASL originaria che non disponeva di Gruppi Appartamento da contribuire, per finanziare, qualora esistente, un ulteriore intervento di tipologia Alloggi di autonomia della stessa ASL; nel caso non vi sia un ulteriore intervento da finanziare l'importo verrà redistribuito con le modalità di cui sopra partendo dall'ASL con più abitanti, sempre nell'ambito della tipologia degli Alloggi di autonomia.

Nel caso in cui nell'ambito di una ASL non venga richiesto il contributo per nessun Alloggio di autonomia o non vi siano sufficienti interventi per utilizzare l'intero importo stanziato, l'importo di € 70.000 previsto per tale tipologia verrà redistribuito sempre nell'ambito della graduatoria degli Alloggi di autonomia con le modalità suddette.

Nel caso in cui non vi siano Alloggi di autonomia finanziabili neanche nella graduatoria delle altre ASL, la somma verrà ridestinata all'ASL originaria che non disponeva di Alloggi di autonomia da contribuire, con le modalità di cui sopra già definite per i Gruppi Appartamento.



L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal crono-programma lavori.

Le opere finanziate devono comunque essere portate a termine entro il 30 Marzo 2020, pena la revoca dello stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel bando e nell'atto di concessione del contributo comporta la revoca del contributo.

Le eventuali varianti che si potrebbero verificare in corso d'opera devono essere preventivamente sottoposte al Settore regionale competente, fermo restando che, in caso di aumento di spesa, l'entità del contributo regionale concesso resta invariata.

E' fatto divieto, pena la revoca del contributo, al beneficiario di procedere all'esecuzione dell'intervento prima dell'ottenimento della concessione del contributo.

Il contributo regionale sarà erogato in due ratei, rispettivamente pari al 60% e al 40%, previa presentazione della documentazione, così come definita nella successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando.

La concessione del contributo è subordinata alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto presentato e nel rispetto del costo totale stimato; pertanto, in caso di costi effettivi inferiori a quelli stimati, al netto delle spese non ammissibili, il contributo sarà rideterminato in diminuzione secondo i parametri indicati al precedente punto 6).

#### **10 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

Il bando troverà copertura economica con fondi, pari a € 2.730.000,00, iscritti nel bilancio pluriennale regionale 2017/2019 sul capitolo 275052, e precisamente di € 1.092.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 ed € 1.638.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.